

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA FONDAZIONE " CENTRO LOMBARDO PER L'INCREMENTO DELLA FLORO – ORTO – FRUTTICOLTURA. SCUOLA DI MINOPRIO" CON SEDE IN VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI, MODALITA' E TERMINI PER L'EROGAZIONE DEL RIMBORSO SPESE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE' DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI E URGENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' REGIONALE OVVERO DEL RIMBORSO DELLE SPESE COMUNQUE SOSTENUTE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA REGIONE"

Premesso che:

- Regione Lombardia è proprietaria, in Comune di Vertemate con Minoprio (CO), di un complesso immobiliare destinato a scuola di perfezionamento teorico-pratico di orto-floro-frutticoltura comprendente fabbricati (tra cui la settecentesca Villa Raimondi), terreni, in parte agricoli, e reliquati di terreni;
- in data 15/12/2000 con DGR. n. VII/2644 è stato approvato lo schema di contratto di comodato avente ad oggetto il complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Vertemate con Minoprio da stipularsi tra Regione Lombardia e Fondazione Minoprio;
- in data 21/12/2000 Regione Lombardia ha sottoscritto con Fondazione Minoprio il contratto di comodato – inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti n. 3425/febb. 2001 - per la concessione a titolo gratuito del complesso immobiliare di proprietà regionale, per la gestione del CFP floro-orto-frutticole di Minoprio per una durata pari al perdurare delle attività, così come previsto dall'art. 2 del contratto medesimo;
- il contratto di Comodato di cui sopra ha stabilito, all'art. 1, che sono esclusi dallo stesso alcuni spazi, identificati nella planimetria allegata al contratto che sono utilizzati direttamente da Regione Lombardia quale spazio destinato al Servizio "Fitosanitario" prevedendo *"il rimborso delle spese/utenze relative a tali spazi, nonché la quota parte delle eventuali spese di manutenzione."*;
- la L.R. 24 maggio 1985, n. 48 "Sostegno alla Fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio' per spese sostenute nell'interesse della Regione" così come modificata dalla L.R. 30 dicembre 2019, n. 23 ha stabilito che *"...la regione corrisponde alla*

stessa un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell'esclusivo interesse di Regione, purché debitamente documentate.";

- la L.R. 7 agosto 2020, n. 18 "Assestamento al Bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali" art. 4, comma 17, ha stabilito che "al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 le parole "350.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 250.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021" sono sostituite dalle seguenti "380.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 280.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021"

Considerata la necessità, alla luce della intervenuta modifica della L.R. 24 maggio 1985, n.48, di stipulare una convenzione per definire criteri, modalità e termini per l'erogazione del rimborso alla Fondazione per le spese sostenute per la gestione e manutenzione dell'intero complesso immobiliare di proprietà regionale ai fini di cui all'art.1 della medesima L.R.;

TRA

La Giunta Regionale della Lombardia (in prosieguo anche: "Regione")–Codice Fiscale 80050050154, in persona di Belloni Mario Alessandro in qualità di Dirigente della Struttura Patrimonio e Demanio regionale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dalla DGR. n. XI/1631 del 15/05/2019 "IV Provvedimento Organizzativo 2019" e del decreto del Segretario Generale n. 15959 del 06/11/2018;

E

la Fondazione "Centro Lombardo per l'incremento della Floro-orto-frutticoltura, Scuola Minoprio (in proseguito anche "Fondazione Minoprio) con sede legale in Viale Raimondi 54, Vertemate con Minoprio (Co), cod. fisc. e P. IVA 01235680137 nella persona del suo legale rappresentante Sig. Stefano Peverelli,

VISTA la DGR. N. XI/3613 del 28/09/2020 che autorizza la sottoscrizione della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Con la presente Convenzione, in aderenza alle previsioni contenute nella L.R. 24 maggio 1985, n. 48 "Sostegno alla Fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio' per spese sostenute nell'interesse della Regione" così come modificata dalla L.R. 30 dicembre 2019, n. 23 e dalla IL.R. 7 agosto 2020, n. 18 sono individuati criteri, modalità e termini per l'erogazione del rimborso delle spese per la gestione e l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, e per interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione;

Art. 2 - Beni oggetto della Convenzione

Sono oggetto della presente Convenzione:

- i beni affidati in comodato a Fondazione Minoprio, secondo quanto disposto dalla DGR. n. VII/2644 del 15/12/2000 e dal conseguente contratto di comodato vigente riferiti alle consistenze patrimoniali facenti capo al complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Vertemate con Minoprio (CO);
- gli spazi nella disponibilità di Regione Lombardia all'interno degli stessi beni affidati in comodato destinati a Laboratorio Fitosanitario Regionale riportati nello stesso contratto di Comodato;

Art. 3 - Attività ed interventi sui beni affidati in comodato a Fondazione Minoprio

La Fondazione Minoprio, al fine di garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso immobiliare ed ambientale comprendente non solo la scuola e le strutture di servizio, ma anche la villa storica, un grande parco facente parte della rete Grandi Giardini Italiani e Regis, una tenuta di più di 55 ettari con pregevoli collezioni vegetali, due serre di collezione che riproducono il clima mediterraneo e tropicale, svolge le attività previste dal vigente Statuto di Fondazione Minoprio.

La Fondazione Minoprio, a fronte dell'utilizzo del complesso immobiliare, si impegna a garantire ai fini del presente atto, anche attraverso l'impiego di personale proprio impiegato sulle singole attività a tempo parziale marginale:

- a) il presidio e il monitoraggio giornaliero negli orari d'ufficio dell'intero complesso a tutela del patrimonio regionale quale punto di informazione per gli utenti/cittadini, punto di ritiro posta o pacchi, gestione e custodia delle

chiavi dei cancelli dell'intero complesso;

b) i servizi di sorveglianza, vigilanza e custodia dell'immobile e dei beni mobili di proprietà regionale presenti, anche mediante:

- il controllo periodico di beni e strutture presenti nel Centro;
- il coordinamento delle attività e dei soggetti ospitati all'interno del Centro;
- il coordinamento e la vigilanza in occasione di manifestazioni;

c) In via esemplificativa, ma non esaustiva la manutenzione ordinaria e la gestione generale dell'immobile e dei beni mobili di proprietà regionale presenti, anche mediante:

- verifiche e controlli periodici degli impianti (idrico, termico, elettrico, antincendio, ecc...) presenti nel Centro;
- la pulizia delle aree coperte e scoperte della struttura;
- la manutenzione del verde (taglio erba, potatura, irrigazione, ecc..);
- la pulizia e cura della Serra Mediterranea e della Serra Tropicale;
- l'esecuzione di piccoli interventi edili/elettrici/impiantistici;
- l'approvvigionamento di energia elettrica e termica per la conservazione del patrimonio;

La Fondazione si impegna a svolgere, per tutta la durata della Convenzione, le attività di cui alle lettere a), b) e c) secondo buona fede e diligenza, con riferimento all'intero complesso immobiliare.

La manutenzione ordinaria è assicurata a tutti gli immobili facenti parte dell'intero complesso immobiliare affidato in Comodato alla Fondazione Minoprio.

Anche in caso di passaggio di alcune porzioni dello stesso nella disponibilità di soggetti terzi, la Fondazione Minoprio garantirà la manutenzione ordinaria delle parti comuni del complesso.

Le attività di manutenzione ordinaria devono essere effettuate da Fondazione Minoprio nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

E' in ogni caso vietato alla Fondazione Minoprio porre in essere atti o comportamenti che possano ostacolare lo svolgimento delle attività regolarmente esercitate ed autorizzate da Regione Lombardia all'interno del complesso.

Le attività di custodia e vigilanza relative ai beni immobili che costituiscono il centro si estendono anche ai beni mobili di proprietà regionale negli stessi ubicati.

Le attività di vigilanza e custodia sono tese, tra l'altro, ad impedire l'accesso al complesso immobiliare di soggetti non autorizzati. La Fondazione Minoprio è responsabile per ogni evento connesso all'eventuale accesso nel complesso di soggetti non autorizzati.

Art. 4 - Attività e interventi sugli Spazi nella disponibilità di Regione Lombardia

Fondazione Minoprio, per conto e nell'interesse di Regione, con riferimento agli spazi destinati al Laboratorio Fitosanitario Regionale, assicura:

- Servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione e smaltimento rifiuti ordinari e speciali, e pagamento della Tassa Rifiuti comunale;
- Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica;
- Fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffrescamento;

Tali spese saranno imputate a Regione in quota millesimale con riferimento agli spazi occupati con le modalità di cui all'art.5.

Art. 5- Determinazione delle risorse annuali attribuite da Regione Lombardia

Regione Lombardia, in attuazione alla L.R. 24 maggio 1985, n. 48 "Sostegno alla Fondazione Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio' per spese sostenute nell'interesse della Regione" così come modificata dalla L.R. 30 dicembre 2019, n. 23 e dalla L.R. 7 agosto 2020, n. 18 prevede un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale nonché delle spese comunque sostenute nell'esclusivo interesse di Regione, sia relativamente ai beni affidati in comodato a Fondazione Minoprio sia relativamente agli spazi in disponibilità di Regione, purchè debitamente documentate fino al limite massimo di € 380.000,00 per le spese sostenute nel 2020 e di € 280.000,00 per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Tali somme sono comprensive di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle descritte attività, ivi compresi oneri salariali, contributivi e assicurativi relativi al personale impiegato sulle stesse a tempo parziale marginale e alle dipendenze della Fondazione. La rendicontazione riporterà le ore del personale interno direttamente coinvolto sulle singole attività così come risultante dai timesheet.

Le spese dovranno essere oggetto di rendicontazione intermedia/finale mediante la presentazione del Provvedimento di approvazione parziale/finale della rendicontazione, a firma del Legale Rappresentante o Suo delegato, corredato dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta comprensiva dei certificati di regolare esecuzione, che non dovrà risultare coperta da altri finanziamenti.

Art. 6 – Modalità di effettuazione di manutenzioni straordinarie

Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione.

In presenza di interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti Fondazione Minoprio trasmette a Regione richiesta di autorizzazione all'esecuzione degli stessi unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica ex D.Lgs. 50/2016; Regione, valutata la richiesta, potrà autorizzare gli interventi con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere oggetto di rendicontazione intermedia /finale mediante la presentazione del Provvedimento di approvazione parziale/finale della rendicontazione, corredato dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta, comprensiva dei certificati di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, che non dovrà risultare coperta da altri finanziamenti.

In particolare, quando per l'ammontare degli interventi sono previste delle rate di acconto, così come stabilito dalla normativa vigente attraverso apposito SAL, Fondazione Minoprio trasmette a Regione per l'attivazione delle procedure di rimborso, il SAL, il certificato di pagamento e il mandato di pagamento.

Al termine degli interventi Fondazione Minoprio trasmette a Regione il conto finale, la relativa relazione illustrativa delle vicende significative con allegata la relativa documentazione (verbale di consegna dei lavori, atti di approvazione perizie, ecc) il collaudo/la verifica di conformità/il certificato di regolare esecuzione, il certificato di pagamento e il mandato di pagamento, per il riconoscimento del rimborso a saldo.

Regione procederà per i rimborsi parziali o finali entro 30gg dalla data di ricezione della idonea documentazione.

Art. 7- Modalità di erogazione del rimborso annuale

Il rimborso annuale verrà erogato, previa rendicontazione di cui all'art 5), a due scadenze; la prima quota entro il 30 luglio di ogni anno e la seconda quota a saldo entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8 – Durata

La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 – 2020/2021/2022 con decorrenza iniziale dal 01/01/2020.

Il presente atto può essere revocato da Regione in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze qualora ricorrano ragioni di convenienza e di

interesse pubblico, per motivi istituzionali e organizzativi interni, oltre a quelli previsti dalla legge, previa comunicazione da inoltrarsi a mezzo posta Certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista per il rilascio.

La Fondazione Minoprio ha facoltà di recedere per gravi motivi dal presente atto previo avviso da recapitarsi a mezzo Posta Certificata all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Non è consentito il rinnovo tacito.

Art. 9– Altri oneri

Sono a carico di Fondazione Minoprio eventuali oneri di qualsiasi natura gravanti sull'utilizzo degli spazi ivi comprese tasse e tributi, qualora utilizzati per scopi commerciali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si riservano di prevedere nel caso venissero trattati dati personali tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'art.32 del Regolamento UE ed a prevedere tutti gli adempimenti di cui all'art.28 del GDPR nel rispetto della presente Convenzione.

Art. 11– Tutela della riservatezza

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Atto, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

I dati e le informazioni di cui al presente Atto non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Atto medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Atto.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Art. 12- Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in ordine all'interpretazione o all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Milano in via esclusiva.

Art. 13 – Disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione valgono le leggi vigenti in materia, nonché gli usi locali. Le clausole di cui al presente atto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da sopravvenute leggi speciali, aventi carattere imperativo.

Art. 14- Modalità di stipulazione

Il presente atto è redatto in due esemplari e sarà soggetto a registrazione solo in caso di uso.

Art. 15 – Composizione del presente contratto

Il presente atto consta di n. 15 articoli;

Letto, approvato, sottoscritto.

Per Regione Lombardia

Il Dirigente

Struttura Patrimonio e Demanio

Ing. Mario Alessandro BELLONI

Per Fondazione Minoprio

Il Presidente

Stefano PEVERELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge